

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AVVISO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO PROPOSTO DINANZI IL TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE SECONDA QUATER, ED ISCRITTO AL R.G. n. 5556/2021

DISPOSTA CON ORDINANZA N. 7219 DEL 16.6.2021

La dott.ssa **Silvia Massari** ha proposto un ricorso dinanzi al TAR Lazio, Roma contro il Ministero della Cultura, la Commissione esaminatrice delle candidature relative alla procedura selettiva indetta con avviso pubblico di cui al Decreto della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 1799 del 29 dicembre 2020, la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo; la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, nonché nei confronti della dott.ssa Cinzia Frisoni, con il quale ha impugnato, previa adozione delle misure cautelari: 1) il provvedimento della Commissione giudicatrice, dal contenuto sconosciuto, che ha giudicato la ricorrente non idonea a conseguire un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso l'Istituto ABAP selezionato in relazione alla procedura selettiva pubblica indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, reso noto attraverso la mail della Segreteria del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio del 14 aprile 2021; 2) le graduatorie della predetta procedura selettiva; 3) l'avviso pubblico di selezione di cui al Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020; 4) i decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione, dal contenuto sconosciuto; 5) il decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di "supporto" alla Commissione; 6) il verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione della procedura selettiva di integrazione della Segreteria tecnica e di designazione del "personale di supporto"; 7) tutti i verbali della Commissione, dal contenuto ed estremi sconosciuti, di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi; 8) nonché tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

Controinteressati: sono tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all'esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020.

I motivi di ricorso sono riassumibili nel seguente modo: "1. ***Sull'illegittimità dell'avviso di selezione di cui al Decreto del D.G. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 1799 del 29 dicembre 2020. I.***

Violazione e falsa applicazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione. Violazione dell'art. 7, commi 6 e 6bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

1.1. L'avviso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 da svolgersi presso la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato indetto per le seguenti figure professionali: 1) Archeologo; 2) Architetto; 3) Assistente tecnico di cantiere; 4) Ingegnere; 5) Storico dell'arte; 6) Tecnico contabile; senza riportare il numero complessivo degli incarichi messi a "bando" ed il numero degli incarichi previsti per le distinte figure professionali.

In data 6 aprile u.s. il Ministero resistente, pubblicando sul sito web istituzionale le graduatorie, che successivamente ha definito "provvisorie", ha indicato in 500 il numero dei vincitori. Pertanto, i concorrenti sono venuti a conoscenza del numero complessivo di incarichi assegnati soltanto a seguito della pubblicazione delle graduatorie. Il Ministero resistente, non indicando nell'avviso il numero complessivo degli incarichi da assegnare ed il fabbisogno necessario a "coprire" le proprie esigenze funzionali, è incorso nella violazione dell'art. 97, comma 1, della Costituzione nonché dei principi contabili generali a disciplina del rapporto di spesa di ogni amministrazione pubblica, atteso che non si comprende quale importo abbia accantonato e stanziato nei propri documenti programmatici per far fronte a tali esigenze.

L'avviso viola anche l'art. 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, secondo il quale *"la DG AAPP nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per attività altamente specialistiche, verificata l'impossibilità di rispondere a tali esigenze con il personale in servizio, alla durata dell'incarico da conferire, alla sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione risultante dai documenti programmatici, decide il ricorso ad una collaborazione esterna..."*.

L'avviso è altresì illegittimo, in quanto viola i principi in tema di imparzialità, di buona fede e tutela dell'affidamento, oltre che di buona amministrazione, perché lascia arbitra l'amministrazione di premiare i candidati non secondo previsioni certe all'inizio della procedura, ma variabili, *ex post*, senza che si ravveda una motivazione logica e ragionevole su tale scelta. Questo modo di operare lascia intravedere favoritismi che possono essere "modulati" a seconda degli esiti della selezione.

1.2. Gli incarichi di prestazione d'opera e di collaborazione sono previsti e disciplinati dal comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, nonché dall'art. 3 del citato Regolamento del MIC che prevede che

l'ufficio predisponga un avviso nel quale sia previamente contemplata una “*definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico*”. Nel caso di specie né l'avviso, né l'allegato 2, nel quale era riportato l'elenco delle 43 Soprintendenze per le quali i concorrenti potevano indirizzare la loro preferenza di scelta, riportavano alcuna indicazione del numero complessivo dei progetti e/o dell'elenco dei progetti specifici e preventivamente determinati cui destinare i vincitori e, quindi, non definivano in modo circostanziato l'oggetto dell'incarico.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Irragionevolezza. Sproporzionalità. Violazione della par condicio.

L'art. 4 dell'avviso prevede che i concorrenti siano tenuti a presentare, unitamente alla domanda di partecipazione, a pena di nullità: a) una sintetica presentazione personale, datata e sottoscritta—con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16—con l'indicazione dei titoli di studio conseguiti e delle esperienze professionali maturate ritenute rilevanti ai fini della procedura (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi); b) una lettera motivazionale (max 2500 duemilacinquecento battute spazi inclusi)” in aperta violazione dell'art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione del Ministero, che prevede che il concorrente deve presentare il proprio curriculum. Ciò rappresenta certamente una penalizzazione dei concorrenti che vantano una maggiore esperienza professionale non sintetizzabile in poche righe (tenendo in considerazione gli elementi specifici richiesti dallo stesso avviso all'allegato 1).

È del tutto irragionevole riassumere in poco più di una paginetta quindici o venti anni di lavoro specialistico e di esperienza maturata nelle attività professionali oggetto di valutazione da parte della Commissione. Tale limitazione costituisce, un'evidente illegittimità per violazione del Regolamento ed una palese irragionevolezza, perché in teoria potrebbe essere “favorito” un concorrente con una minore esperienza od un cv più limitato tale da essere sintetizzato in poche battute.

III. Violazione dell'art. 7, commi 6 e 6bis, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Violazione degli artt. 8 e 12 del D.P.R. n. 487 del 1994. Violazione dell'art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Irragionevolezza. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990.

L'art. 7, comma 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. prevede che “*Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, **procedure comparative** per il conferimento degli incarichi di collaborazione*”.

L'art. 4 del Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazioni d'opera e di collaborazione adottato dal Ministero prevede, a sua volta, che la commissione appositamente costituita proceda e

alla valutazione dei curricula presentati attraverso l'attribuzione di **punteggi ad ogni singolo cv ed in base ai seguenti elementi**: *“qualificazione professionale; esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore; eventuali metodologie che intende adottare nello svolgimento dell'incarico”*.

L'avviso di selezione è illegittimo per mancata indicazione dei punteggi da attribuire a ciascuna delle predette voci o comunque nella mancata indicazione dei criteri di valutazione cui la Commissione di concorso avrebbe dovuto attenersi nella valutazione comparativa delle domande di partecipazione dei concorrenti al fine di scegliere i candidati maggiormente meritevoli a svolgere gli incarichi di prestazione d'opera e collaborazione banditi.

Invero, l'avviso non riporta un punteggio da riconoscere alla qualificazione professionale e a ogni esperienza maturata dal candidato, né agli anni complessivi di esperienza, né un punteggio minimo “soglia” che consenta di riconoscere l'idoneità al concorrente.

Le graduatorie provvisorie dei vincitori e degli idonei, pubblicate rispettivamente in data 6 ed 8 aprile 2021, non riportano alcun punteggio in corrispondenza dei nominativi dei vincitori e degli idonei; ciò rende impossibile individuare l'ordine in graduatoria.

Il D.P.R. n. 487 del 1994, analogicamente richiamato e applicato alle selezioni comparative per il conferimento di incarichi professionali, in mancanza di specifica disciplina, riporta principi di più ampia portata che impongono alle amministrazioni di stabilire nel bando (*recte* avviso) i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli (art. 8), nonché i criteri e le modalità di valutazione dei titoli (art. 12), in conformità alla *lex specialis* della procedura, pena l'insondabilità e l'arbitrarietà della scelta - pur ampiamente discrezionale - effettuata col voto numerico.

Nel caso di specie, come rilevato, le graduatorie dei vincitori e degli idonei non riportano il voto numerico e, pertanto, non è possibile ricostruire l'iter logico-motivazionale sotteso al giudizio esplicitato dalla Commissione nella valutazione comparativa dei candidati.

2. Sull'illegittimità del provvedimento di nomina della Commissione e dei provvedimenti di costituzione e nomina della Segreteria Tecnica di supporto alla Commissione e dell'ulteriore personale di supporto.

IV. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione del principio di trasparenza e par condicio. Violazione dei principi generali di buona amministrazione ed imparzialità. Eccesso di potere arbitrarietà. Sviamento di potere. Incompetenza.

L'art. 6 dell'avviso prevede che la Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP), nomini con un successivo provvedimento i componenti della Commissione e che questa sia composta da n. 3 componenti effettivi, tra cui il Segretario Generale o un suo delegato, il Direttore Generale

ABAP o un suo delegato, ed il Direttore Generale Organizzazione o un suo delegato, e da n. 3 supplenti; i nominativi non sono stati resi.

Un componente autorevole (il Presidente della Commissione) è stato nominato (o meglio si è autonominato!) con l'avviso di selezione prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande in violazione dei principi di trasparenza, *par condicio*, buona amministrazione ed imparzialità, in quanto è necessario che la nomina dei componenti della Commissione avvenga in un momento posteriore rispetto alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande.

Dal verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 che con decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 il Direttore generale Archeologia belle Arti e Paesaggio ha nominato i componenti – se ne ignora il numero - della Segreteria tecnica di “supporto” alla Commissione e non si comprende quale compito le sia stato affidato. La Commissione è preposta e delegata dall'ordinamento a vagliare le domande attribuire i punteggi e formare la graduatoria. Non è ipotizzabile che un atto (amministrativo) della Commissione deleghi funzioni che sono proprie ad un altro organismo all'uopo composto. Anche in questa occasione la nomina dei componenti la cd. Segreteria tecnica di supporto precede il termine di presentazione delle.

La costituzione di questi organismi con non ben precisati compiti, in uno alla constatazione di un elevato numero di domande lascia presupporre (ex art. 2727 c.c.) che le funzioni attribuite a tali strutture abbiano avuto lo scopo di procedere alla attribuzione di compiti che solo la Commissione avrebbe potuto svolgere. Pertanto, è illegittimo il Decreto della DGA per violazione dell'art. 6, comma 2, dell'avviso di selezione che prevede che la Commissione “*sarà supportata da una apposita Segreteria tecnica da istituirsi con Decreto del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio*” senza indicare in cosa consista l'attività di supporto e quali siano le sue competenze.

3. Sull'illegittimità delle graduatorie e del provvedimento di esclusione.

V. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Difetto di motivazione. Illogicità ed irragionevolezza.

In data 6 ed 8 aprile u.s. sono state rispettivamente pubblicate sul sito internet ministeriale le graduatorie dei vincitori e degli idonei per le singole ABAP.

L'avviso di selezione all'art. 6, comma 5, non prevedeva l'esistenza di graduatorie provvisorie e che soltanto in data 24 aprile u.s. il Ministero ha reso noto che le stesse potessero definirsi tali! Già di per sé questa iniziativa della Commissione è illegittima e va censurata.

L'Amministrazione resistente il 14 aprile ha trasmesso alla ricorrente una e-mail dalla segreteria del Direttore Generale del seguente tenore: “*Relativamente all'oggetto, all'esito della valutazione delle istanze pervenute da parte della Commissione giudicatrice, si comunica che la SV è risultata NON*

IDONEA per l'Istituto periferico ABAP selezionato, perché non soddisfatti i requisiti richiesti all'articolo 4, comma 2, dell'Avviso di selezione in argomento".

Il provvedimento è generico e non consente alla ricorrente di conoscere quali siano le ragioni del provvedimento negativo, in violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. La Commissione ha motivato l'esclusione della ricorrente con un generico riferimento all'art. 4, comma 2, dell'avviso e senza richiamare altro atto *per relationem*. Sul punto si può certamente affermare che la declaratoria di non idoneità è illegittima ed irragionevole.

Qualora si volesse ritenere che il motivo dell'esclusione sia riconducibile al superamento dei limiti del documento concernente la "presentazione", si rileva che tale superamento non è sanzionato con l'esclusione della domanda (a pena di nullità). Si consideri inoltre che nell'Allegato all'Avviso di selezione i requisiti per il profilo di Storico dell'Arte occupano 1763 battute spazi compresi: nella lettera di presentazione riportando solo tutti i requisiti richiesti nell'allegato (che dovevano essere posseduti a pena di nullità), e aggiungendo, come richiesto dall'avviso art.4 c.2, la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16 e la data e la firma si raggiungevano le 2000 battute spazi inclusi: a disposizione per documentare i singoli requisiti con almeno l'indicazione dei committenti e la durata degli incarichi rimanevano dunque solo 500 battute spazi inclusi: poche, per usare un eufemismo, per documentare 15 anni di attività.

È evidente, pertanto, come non fosse possibile riassumere in poche parole le esperienze passate. Del resto, il limite in questione, come visto non sanzionato con la comminazione della nullità, giacché la "nullità" è riconducibile alla omessa presentazione della relazione sulle attività pregresse.

VI. Stessi motivi di cui alla precedente censura.

Il Ministero ha trasmesso alla ricorrente, unitamente al verbale n. 1 del 12 febbraio u.s., una scheda, non sottoscritta dai commissari, allegata ad un non altrettanto individuabile e databile verbale della Commissione, riportante il profilo per il quale concorreva la ricorrente, nome e cognome di quest'ultima e l'indicazione "*lettera di presentazione superiore a 2500 battute*" nello spazio sottostante esperienza professionale e formazione. Trattasi di un "documento" del tutto anonimo, non riconducibile alla Commissione, e pertanto del tutto illegittimo, come illegittima è la declaratoria di non idoneità.

4. Sull'illegittimità del verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della commissione.

VII. Eccesso di potere per irragionevolezza. Illogicità. Arbitrarietà.

La ricorrente ha ricevuto a mezzo PEC il verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 della Commissione la quale ha stabilito i criteri di valutazione delle domande di partecipazione e di attribuzione dei punteggi, secondo i seguenti pesi: 1) esperienza professionale: 50/100; 2) formazione: 30/100; 3) lettera motivazionale 20/100.

La Commissione non ha, però, previamente stabilito i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza quanto all'esperienza professionale ed alla formazione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. In particolare, non ha stabilito alcuna preferenza in merito al numero degli anni di esperienza vantata (15 o 10 anni come da avviso), alla quantità di attività formative svolte (corso di specializzazione, master, dottorati, assegni di ricerca, ecc.) o ad un particolare progetto/attività di rilievo nazionale o internazionale svolto dal concorrente; in tal modo, la Commissione si è attribuita un'eccessiva arbitrarietà nell'attribuzione volta per volta di un punteggio ad un concorrente piuttosto che ad un altro. Infine, la Commissione con il medesimo verbale, in contrasto con l'avviso di selezione, ha arbitrariamente stabilito che il giudizio di idoneità sarebbe stato conseguito con il punteggio minimo di 51.

Gli atti impugnati sono illegittimi in quanto è di tutta evidenza che **la fascia minima della idoneità avrebbe dovuto essere indicata dall'avviso di selezione** e non dalla Commissione, il cui compito era limitato soltanto alla valutazione delle domande.

Dal verbale n. 1 del 12 febbraio 2021 si rileva che sono pervenute 2.138 domande. Un numero così elevato, che implicava l'esame di domande di una certa complessità, avrebbe dovuto essere affidato ad una Commissione molto più consistente oppure il lavoro si sarebbe dovuto esaurire in un termine molto più ampio e non in soli 52 giorni (tra il 12 febbraio ed il 6 aprile 2021 – data di pubblicazione delle graduatorie), sabato e domenica compresi.

VIII. Violazione dei principi generali in tema di procedure concorsuali.

Costituisce *jus receptum* che i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l'unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi siano fissati prima dell'avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa; la predeterminazione dei relativi criteri in un momento antecedente alla valutazione delle prove è infatti volta ad evitare che l'attribuzione del punteggio possa essere "aggiustata" volta per volta. Orbene, nel caso in esame, la Commissione ha indicato i seguenti "pesi": 1) esperienza professionale: 50/100; 2) formazione: 30/100; 3) lettera motivazionale 20/100. È agevole rilevare la estrema indeterminatezza dei punti che la Commissione si è riservata di attribuire estendendo in modo del tutto irragionevole i punti in ciascuna categoria. Non si comprende, in altre parole, in qual modo la esperienza professionale maturata, sia in un ambito pubblico che in un settore privato, sia di valenza locale, regionale statale o internazionale, avrebbe dovuto essere valutata: a titolo meramente esemplificativo, per quali livelli, per quanti anni in ciascun livello, per quali soggetti aver svolto l'attività pregressa, come quantificare, con un punteggio minimo e massimo, la formazione nelle sue varie articolazioni e come valutare la cd. lettera motivazionale. È di tutta evidenza che, ferma restando

la sia pur ampia discrezionalità della Commissione, è mancata, da parte di quest'ultima, la predeterminazione dei punteggi da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, essendo eccessivamente ampio il *range* dei punti, lasciando arbitra la Commissione di decidere.

Con il ricorso è stata altresì formulata un'istanza istruttoria con la quale si è richiesto al Ministero della Cultura di produrre unitamente alla costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 46 c.p.a.: 1) il provvedimento della Commissione giudicatrice, dal contenuto sconosciuto, che ha giudicato la ricorrente non idonea; 2) il Decreto della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di nomina della Commissione; 3) i decreti del Segretario generale del MIBAC n. 2206 del 10 febbraio 2021, del Direttore generale Organizzazione n. 4594 e 4655 del 10 febbraio 2021 e del Direttore generale Archeologia Belle arti e paesaggio n. 4929 del 12 febbraio 2021 di nomina della Commissione; 4) il decreto n. 22 del 25 gennaio 2021 del Direttore generale Archeologia belle Arti e Paesaggio di nomina della Segreteria tecnica di "supporto" alla Commissione; 5) tutti i verbali della Commissione della procedura selettiva, tra cui quelli relativi alla valutazione della posizione della ricorrente e dei concorrenti che hanno presentato domanda per la stessa posizione di Storica dell'arte nella medesima ABAP di Bologna/Modena, Reggio Emilia e Ferrara ed in caso negativo, si è richiesto all'ill.mo Sig. Presidente, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., di ordinare l'acquisizione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

Con **ordinanza n. 7219 del 16.6.2021 la sezione II quater del TAR Roma** ha affermato: *“Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti, vincitori ed idonei, della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico n. 1799 del 29 dicembre 2020;*

- Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti: a) entro il termine perentorio di giorni 6 dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;*
- il numero di registro generale del procedimento;*
- il nominativo della parte ricorrente;*
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*

- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti dichiarati vincitori ed idonei all’esito della procedura selettiva indetta dalla Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, giusto avviso pubblico adottato con Decreto del Direttore Generale n. 1799 del 29 dicembre 2020, con espressa dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi;

- un sunto del ricorso;

- il testo integrale della presente ordinanza;

c) entro il successivo termine perentorio di giorni 5, parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell’amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

- Ritenuta la necessità che l’amministrazione depositi in giudizio documentati chiarimenti in ordine a tutte le censure poste a base del gravame, rinviando, all’esito, la decisione sulla domanda cautelare proposta da parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), dispone l’integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nonché gli adempimenti istruttori a carico dell’amministrazione, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva”.

Detto avviso non dovrà essere rimosso dal sito web dell’amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza da parte del TAR.

Roma, 17 giugno 2021

avv. Benedetta Leone

avv. prof. Giovanni Leone